Commissione C.C.

REGIONE SICILIANA

99.0			
00	A 41		- 01
COL	1///	///-	1 11
	VIU	/ VL	

RETER

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROV. UI MESSINA

PROVINCIA DI

R

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici

REGIONE SICILIANA

COML	18 15	\square
	$II \times II = II$	1 11
OUIVIC	// V	$\boldsymbol{\mathcal{L}}_{I}$.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE	
Enil Silvi	ENG COLOR	
	CAPO I - NORME GENERALI	
teres in	Oggetto del regolamento	
10 2	Definizioni	
3	Commissione consultiva	
	CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»	
4	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»	
5	Scopo delle «sovvenzioni»	
6	Carattere delle «sovvenzioni»	
7	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»	
8	Somministrazione delie «sovvenzioni»	
	CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»	
9	Soggetti beneficiari dei «contributi»	
10	Scopo dei «contributi»	
11	Carattere dei «contributi»	
12	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»	
13	Erogazione dei «contributi»	
	CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»	
14	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»	
15	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti	
16	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»	
17	Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»	
ab cases	CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
18	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»	
19	Scopo della concessione di «vantaggi economici»	
20	Natura del «vantaggio economico»	
21	Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»	
22	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo	
Bredileb	NO SECURIOR	
	CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
23	Riesame delle situazioni in atto	
24	Termine per la conclusione dei procedimenti	
25	Individuazione delle unità organizzative	
26	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati	
27 28	Leggi ed atti regolamentari	
28	Pubblicità del regolamento	

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai soli fini del presente regolamento:
- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art. 3 - Commissione Consultiva

 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" cosi
composta:
- Sindaco o suo delegato - Presidente
— N
nuna di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purchè in possesso del
requisiti richiesti per essere eletti.
2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con delibera-

- 2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.
- 3. Tiene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 1

Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 13 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Nota all'articolo 2

÷i

l-

٦i

Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 38 - 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. Havoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alie loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 5. L'assistenza privata è libera.

CAPO II CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

- 1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1. lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

- 1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
- 2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatorì di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

- 1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
- 2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

- 1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
 - 2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 3. Entro giorni........20....... dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 12 e 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:
 - della commissione di cui al precedente articolo 3; comma 1 oppure comma 2;
 - delle rappresentanze sindacali;
 - del richiedente l'intervento.
 - 4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.
- 5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunle su proposta della Commisisone di cui al precedente articolo 3, comma 1º o comma 3º.

6. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni".

- 1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
- 2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonchè dei risultati conseguiti.
 - 3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di con-
- 5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, cessione. acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

- 1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10 - Scopo dei "contributi"

- 1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
- 2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 - Carattere dei "contributi"

- 1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
- 2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

- 1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
 - 2. La domanda dovrà indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
- 3. Per la prima concesione entro giorni......30........ dal ricevimento della richiesta, il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 12 e 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:
 - della commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1 oppure comma 2;
 - delle rappresentanze sindacali;

- del richiedente l'intervento.

4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della Commissione di cui all'art. 3.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1° o comma 3°.

6. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13 - Erogazione del "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonchè dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di pre-

carie situazioni.

Art. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

a) le persone residenti in questo comune;

b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;

c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme

di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente articolo

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti,

in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Art. 17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art. 3.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente

motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 15

Codice Civile.

433 (Persone obbligate) - All'obbligo di prestare gli alimenti [2751, n. 7] sono tenuti nell'ordine;

1) il coniuge [145, 156];

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

elemento utile per giustificare

- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unllaterali (261, 279, 439, 801; l. fall. 47].

Nota all'articolo 17

):

ti,

Э:

10

0-

ıte

ıta 3 e (D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144).

23. 3. A tutte le amministrazioni provinciali, al comuni ed alle comunità montane l'effetuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonchè l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dai segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare al terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

zione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogablimente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza. 4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo Indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni relterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibile le singole prestazioni. SMOD Bligodos enswork

CAPO V ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

- 1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

- 1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 20 - Natura del "vantaggio economico"

- 1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile:
 - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b.1 pubblico trasporto;
 - b.2 trasporto scolastico;
 - b.3 mensa;
 - b.4 attività sportive gestite dal Comune;
 - b.5 assistenza domiciliare;
 - 2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

- 1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
- 2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.
- 3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
 - 4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
- 5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art. 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

- 1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
- 2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Riesame delle situazioni in atto

- 1. Entro mesi....... dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.
- 2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
- 3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II		60
1	Concessione dei contributi di cui al Capo III		60
2			
Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV		Concessione di sussidi	45
	Concessione di ausili fi- nanziari	I	
		Godimento di un bene co- munale	45
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V	Fruizione di un servizio	45

Art. 25 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
00,00		AFFARI GENERALI	Sidoti Ciovanni
1 «Sovvenzioni» di cui al Capo II			
2	«Contributi» di cui al Capo III	SOCIO - ASSISTENZIALI CULTURALI - SPORTIVI	Sidoti Giovanni Cappadona Antonello
-			

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 24

la

e-

ιle

ıto

saale,

₹Σ≫

Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10

Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderio mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Nota all'articolo 25

Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 4 - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di Impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.	
B. 6. 60 (1995)	
MUNICIPAL PROFESSION AND A PROFESSION AN	
or and a deliberazione di sua appropri	
	**
	**
	**
	**
	•

Num.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
d'ord.		SOCIO - ASSISTENZIALE	Sidoti Giovanni
3	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al Capo IV		
	ISTRUZIONE PUBBLICA	CArro Pina	
4	«Vantaggi economici» di cui al Capo V	COCTO A CCTCHENZTATE	Sidoti Giovanni

Art. 26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari

- 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi regionali;

le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 28 - Pubblicità del Regolamento

- Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il presente regolamento:	
È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta con atto n;	del
È stato esaminato dalla Commissione Provinciale di Contidenti del	trollo sugli atti dei Comuni (C.P.C.) nella seduta
3) È entrato in vigore il giorno	*****
Data	
Timbro	IL SEGRETARIO COMUNALE